

**COMMISSIONE SPECIALE PER LA RATIFICA DEI DECRETI LEGISLATIVI
EMANATI DAL GOVERNO DURANTE IL PERIODO DELLA COSTITUENTE**

XXXVIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 16 MARZO 1951

PRESIDENZA DEL DEPUTATO GERMANI

INDI

DEL PRESIDENTE RESTA

INDICE		PAG.	
	PAG.		
Congedi:			
PRESIDENTE	380		
Bisegno di legge (Seguito della discussione e stralcio di decreti legislativi):			
Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi ema- nati dal Governo durante il periodo della Costituente. (520)	380		
PRESIDENTE	380		
<i>Decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667.</i> (Discussione e ratifica con modifica- zioni): <i>Sistemazione a ruolo, mediante</i> <i>concorso interno per titoli, del personale</i> <i>contrattista delle ferrovie dello Stato.</i> (520-72)	380		
PRESIDENTE	380, 382, 383		
CAPPUGI	380, 382, 383		
MATTARELLA, <i>Sottosegretario di Stato per</i> <i>i trasporti</i>	382, 383		
ALMIRANTE	382		
<i>Decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 867</i> (Stralcio): <i>Revisione del ruolo organico</i> <i>dell'Amministrazione centrale del Mini-</i> <i>stero dell'industria e del commercio.</i> (520-103)	383		
PRESIDENTE	383		
		PAG.	
		<i>Decreto legislativo 17 aprile 1947, n. 275.</i> <i>(Stralcio): Modificazioni agli articoli 7</i> <i>e 8 del regio decreto-legge 21 luglio 1938,</i> <i>n. 1517, relativo all'ordinamento del-</i> <i>l'Esposizione biennale internazionale</i> <i>d'arte di Venezia. (520-104)</i>	383
		PRESIDENTE	383
		<i>Decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592.</i> <i>(Stralcio): Sistemazione in ruolo del</i> <i>personale non di ruolo dipendente dal</i> <i>Ministero delle poste e delle telecomu-</i> <i>nicazioni. (520-105)</i>	384
		PRESIDENTE	384
		<i>Decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 491,</i> <i>(Stralcio): Disposizioni per la esecu-</i> <i>zione ed il finanziamento dei lavori di</i> <i>ripristino delle opere pubbliche di boni-</i> <i>fica danneggiate dalla guerra. (520-106)</i>	384
		PRESIDENTE	384
		<i>Decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 633,</i> <i>(Stralcio): Acceleramento per l'ammis-</i> <i>sione nel gruppo A, mediante concorso</i> <i>interno per titoli ed esami, del personale</i> <i>laureato di ruolo delle ferrovie dello Sta-</i> <i>to. (520-107)</i>	384
		PRESIDENTE	384
		Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	384

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 16 MARZO 1951

La seduta comincia alle 15,40.

DELLI CASTELLI FILOMENA, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Dossetti e Schiratti.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente. (520).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 520. Continuiamo la discussione e lo stralcio di decreti legislativi.

Discussione sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667, concernente sistemazione a ruolo, mediante concorso interno per titoli, del personale contrattista delle ferrovie dello Stato. (520-72).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667, concernente sistemazione a ruolo, mediante concorso interno per titoli, del personale contrattista delle ferrovie dello Stato.

In assenza del relatore, onorevole Resta, ha facoltà di riferire l'onorevole Cappugi.

CAPPUGI. Con il decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato stabilì che fossero banditi per 4 anni (1947, 1948, 1949 e 1950) i concorsi per titoli per i contrattisti delle ferrovie dello Stato, qualunque fosse la loro qualifica. Il decreto legislativo prevedeva che, anno per anno, sarebbero stati sistemati in ruolo, secondo l'ordine di graduatoria conseguito nel concorso, i contrattisti idonei, secondo norme stabilite nel provvedimento stesso.

Furono banditi i concorsi, ma, per ritardi di carattere burocratico si è verificato che, in effetti, l'espletamento dei concorsi stessi è stato così lento che quei contrattisti che dovevano essere sistemati con decorrenza dal 31 dicembre 1947, lo sono stati con decorrenza dal 31 dicembre 1949; e lo stesso ritardo si è verificato per gli altri concorsi.

In questa situazione siamo, quindi, arrivati alla fine del 1950 con l'espletamento di tre concorsi: quello del 1948, quello del 1949 e quello del 1950. Ne è derivato, di conseguenza, un ritardo nel termine di decorrenza per l'inquadramento nei ruoli di quei contrattisti che avevano, in base al servizio prestato, il diritto di partecipare a quei determinati concorsi.

Per sanare questa situazione, io propongo un nuovo testo dell'articolo 3 del decreto da ratificare. Il testo originario è così formulato:

« Gli agenti che risulteranno idonei nel primo concorso saranno in ordine di graduatoria sistemati in pianta stabile dalla data di approvazione delle relative graduatorie nei limiti della metà dei posti disponibili; i rimanenti agenti iscritti nella graduatoria verranno sistemati a ruolo con decorrenza dal 31 dicembre di ciascuno degli anni successivi e sino al 31 dicembre 1949, sempre nei limiti della metà dei posti disponibili in ciascun anno nelle rispettive qualifiche, dopo detratti i posti riservati per lo sviluppo normale di carriera del personale dei gradi inferiori.

Gli agenti risultati idonei nei concorsi successivi al primo saranno sistemati a ruolo dopo esaurite le graduatorie dei concorsi precedenti, secondo i criteri di cui al precedente comma.

Qualora entro il 31 dicembre 1949 l'assegnazione dei posti disponibili, come sopra indicato, non risulti sufficiente ad assorbire nelle piante organiche tutti gli agenti che saranno dichiarati idonei nei concorsi, la sistemazione a ruolo avverrà anche in eccedenza alla metà dei posti disponibili ai termini del primo comma del presente articolo, entro il 31 dicembre 1950.

La sistemazione avrà luogo nel grado attualmente rivestito, salvo le condizioni stabilite dall'articolo 6 del presente decreto ».

L'emendamento sostitutivo di tale articolo che io sottopongo all'approvazione della Commissione, è invece, del seguente tenore:

« Gli agenti che risulteranno idonei nei concorsi di cui al precedente articolo 2, saranno sistemati in pianta stabile, anche in eccedenza alla disponibilità della pianta organica, con decorrenza, agli effetti della carriera, dal 31 dicembre di ciascuno degli anni nei quali saranno banditi i detti concorsi, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 1950, ed agli effetti finanziari dalla data di approva-

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 16 MARZO 1951

zione delle graduatorie relative a ciascuno dei concorsi espletati, e comunque non oltre la data del 131 dicembre 1950.

Ferma restando la sistemazione come previsto dal precedente comma del presente articolo, la determinazione della quota dei posti disponibili nella pianta, da utilizzare per le nomine a stabile, e gli accantonamenti da farsi negli anni successivi per l'assorbimento dell'eccedenza che si sarà creata per effetto della sistemazione del personale contrattista a norma della presente legge, dovranno aver luogo senza pregiudizio del normale sviluppo di carriera del personale di ruolo dei gradi inferiori ».

In sostanza, con tale emendamento si stabilisce, come decorrenza per l'inquadramento in ruolo, la fine di ciascun anno per quei contrattisti che hanno partecipato ai concorsi degli anni rispettivi. Così, al 31 dicembre 1947, verranno sistemati in ruolo i contrattisti vincitori del concorso del 1947; e via di seguito. E questo perché il decreto legislativo prevedeva che, anche in eccedenza, al 31 dicembre 1950, tutti sarebbero stati sistemati in ruolo qualunque fosse il loro numero.

Si tratta, quindi, solo di una retrodatazione di inquadramento nei ruoli; retrodatazione che è determinata dal fatto che, in effetti, l'Amministrazione non ha potuto espletare i concorsi nei termini stabiliti dalla legge.

Inoltre, per ovviare altri inconvenienti che ora illustrerò, ho presentato un nuovo testo dell'articolo 4. L'articolo 4, nel testo originario, è così formulato:

« Gli agenti iscritti nelle graduatorie dei concorsi di cui al precedente articolo 3, sino a quando non verranno sistemati a ruolo conserveranno l'attuale posizione, ma godranno dello stesso trattamento del personale in prova, tranne per quanto disposto dal Regolamento del personale delle ferrovie dello Stato relativamente al limite di tempo prescritto per conseguire la stabilità, e salvo quanto è stabilito dagli articoli 7 e successivi nei riguardi della previdenza ».

Il nuovo articolo che io propongo, in sostituzione del suddetto, è così formulato:

« La nomina a stabile di cui al precedente articolo 3 avrà luogo nella qualifica attualmente rivestita, salvo le condizioni stabilite dall'articolo 6 del presente decreto ».

Propongo, inoltre, il seguente articolo 2 (nuovo):

« I contrattisti sistemati in pianta stabile a seguito di concorso diverso da quelli previsti e regolati dal decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667, saranno, ai soli fini della carriera, inquadrati nel ruolo con la decorrenza prevista dalla presente legge per il concorso a cui avevano diritto di partecipare, in base al periodo di servizio prestato, se tale decorrenza fosse più vantaggiosa di quella del rispettivo inquadramento ».

Questa norma è dettata dalla seguente considerazione: alcuni contrattisti, senza attendere l'espletamento del concorso per titoli, hanno partecipato a concorsi esterni, ed hanno, vincendo i medesimi, conseguito il passaggio in ruolo. Ora, è evidente che un concorso esterno per esami non può non essere equiparato ad un concorso interno per titoli. Ed allora, logicamente, questi contrattisti (che saranno circa 50) hanno fatto presente che, concedendo la retrodatazione a coloro che hanno esperito il concorso per titoli, a maggior ragione tale retrodatazione doveva essere ad essi concessa.

Stabilito il criterio della retrodatazione, sorge un altro problema. Secondo il decreto legislativo in esame, alla data del 31 dicembre 1945, i contrattisti, per avere diritto a partecipare al concorso, dovevano avere due anni di servizio con almeno 600 giornate di effettiva presenza al momento del bando del concorso. Questa norma fu emanata perché vi furono molti contrattisti richiamati alle armi negli anni 1943 e 1944. Quindi, costoro, per aver diritto a partecipare al concorso, bastava che avessero 600 giornate di effettiva presenza.

Ora, normalmente accade che, nelle ferrovie dello Stato, quando si sistema in ruolo il personale, è necessario aver fatto un periodo di prova di 300 giornate di effettiva presenza. Il regolamento, agli effetti della prima promozione, stabilisce che l'anno di prova è computato per il diritto alla promozione.

A tali condizioni, il decreto legislativo in esame non prevede alcuna deroga. Si deve, quindi, arguire che debbano considerarsi utili, agli effetti della sistemazione a ruolo del personale di cui trattasi, i due anni di servizio prescritti alla data del 31 dicembre 1945, e debbano invece, considerarsi come effettivo servizio di prova i due anni (con 600 giornate di effettivo servizio) intercorrenti fra tale data e quella del 31 dicembre 1947, entro la quale, la legge prescrive che debbano essere stati

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 16 MARZO 1951

sostenuti gli esami e le abilitazioni prescritte dal Regolamento delle ferrovie dello Stato.

Ne consegue che, per ristabilire la normalità della procedura costantemente seguita dall'Amministrazione ferroviaria per la sistemazione a ruolo del personale avventizio, i due anni previsti dal decreto legislativo in esame debbono essere riconosciuti quale effettivo servizio prestato nella posizione di « in prova », e, quindi, ritenuti validi agli effetti giuridici per il successivo sviluppo di carriera del personale sistemato con la legge stessa.

Ad ovviare qualsiasi interpretazione contraria, propongo alla Commissione che, all'articolo 3 da me proposto, sia aggiunto il seguente comma: « Le 600 giornate di effettiva presenza, richieste dal precedente articolo 2 per la partecipazione ai concorsi, sono da computarsi a tutti gli effetti, dopo il passaggio a stabile, valide ai fini dello sviluppo di carriera ».

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RESTA

MATTARELLA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Dichiaro, subito, di esser contrario all'ultimo emendamento dell'onorevole Cappugi, mentre accolgo gli altri emendamenti proposti, facendo però presente che si viene, in tal modo, a creare una lesione di diritti nei confronti del personale dell'amministrazione che ha vinto un concorso esterno. È, però, giusto considerare che questi casi non ammontano ad un migliaio, mentre i contrattisti sono circa dodici mila.

In queste condizioni, dato che vi è un conflitto di interessi fra alcune categorie, il Governo si rimette alla Commissione.

Come dicevo, sono nettamente contrario all'emendamento dell'onorevole Cappugi relativo alle 600 giornate, perché tale estensione va oltre qualsiasi senso di equità e di giustizia. Il voler affermare che i 600 giorni devono essere calcolati come periodo di prova è, infatti, un non senso, perché il decreto legislativo che stiamo ratificando non richiede il periodo di prova, dato che i contrattisti vengono sistemati immediatamente in ruolo.

L'effetto sarebbe che noi verremmo a retrodatare la sistemazione di costoro ad una data anteriore di due anni allo stesso provvedimento legislativo: il che rappresenterebbe — ripeto — un non senso sotto ogni punto di vista.

Le 600 giornate sono valse a spalancare le porte, senza concorso, ai contrattisti. Quindi, a questa larga concessione si vor-

rebbe aggiungere un ulteriore beneficio, che ci farebbe giungere ad un assurdo di carattere giuridico. Verrebbe, infatti, a verificarsi che, pur essendo la legge che li riguarda del 1947, questi contrattisti sarebbero sistemati in ruolo sin dal 1945!

CAPPUGI. Una mia eventuale insistenza su questo emendamento quale conseguenza avrebbe?

MATTARELLA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. La conseguenza sarebbe che io potrei rivedere il mio atteggiamento in ordine a tutti gli altri emendamenti. Non è pensabile che si possa approvare una simile proposta.

CAPPUGI. Posta la questione in termini così drastici, non insisto su tale mio emendamento.

PRESIDENTE. Ricevo in questo momento una proposta di emendamento firmata dagli onorevoli Amadei e Almirante. In questa proposta si parla di un decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 633, che non è ancora stato ratificato. Io pregherei l'onorevole Amadei di non insistere. In seguito allo stralcio del decreto legislativo n. 633, il suo emendamento potrà essere discusso in sede di ratifica del decreto stesso.

CAPPUGI. Concordo con la procedura suggerita dal Presidente. Chiederò lo stralcio del decreto legislativo n. 633, ed, in seguito, presenterò io stesso una proposta di emendamento in tal senso.

PRESIDENZA DEL DEPUTATO GERMANI

MATTARELLA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Io esprimo le mie riserve e non posso pronunciarmi a nome del Ministero, poiché quest'argomento non è all'ordine del giorno.

ALMIRANTE. D'accordo con l'onorevole Amadei, ho compilato un ordine del giorno. Prima di leggerlo, mi permetto esporre una osservazione in ordine a quanto ha affermato il rappresentante del Governo. L'argomento viene all'ordine del giorno nel momento stesso in cui noi presentiamo un ordine del giorno che si occupa dell'argomento. Quindi, penso che l'approvazione dell'ordine del giorno stesso possa essere accompagnata da una discussione.

PRESIDENTE. Quest'ordine del giorno ha per oggetto un provvedimento che non è posto all'ordine del giorno. La Commissione non può discutere un argomento che non forma regolare oggetto di discussione.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 16 MARZO 1951

ALMIRANTE. Propongo di rinviare alla prossima seduta la ratifica congiunta dei due decreti legislativi, il 667 e il 633, onde procedere ad un'unica discussione.

CAPPUGI. Sono particolarmente sensibile alla sostanza degli emendamenti da apportare al decreto legislativo n. 633. Oggi, però, noi abbiamo un altro problema, e non è assolutamente giusto che, per difendere gli interessi di quella categoria (che io stesso intendo difendere), si debba rinunciare alla possibilità di veder ratificato un provvedimento che è atteso da dodici mila agenti delle ferrovie dello Stato. Io vi richiamo alla responsabilità che voi vi assumete facendo rinviare questa discussione.

PRESIDENTE. Per le ragioni esposte dall'onorevole Cappugi, ritengo che la Commissione debba procedere alla votazione.

Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Se non vi sono osservazioni, pongo in votazione la consueta formula di ratifica:

« Il decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667, è ratificato con le seguenti modificazioni: ».

(È approvata).

Pongo in votazione il seguente articolo 3 proposto dall'onorevole Cappugi, sostitutivo dell'articolo 3 del decreto legislativo in oggetto:

« Gli agenti che risulteranno idonei nei concorsi di cui al precedente articolo 2, saranno sistemati in pianta stabile anche in eccedenza alla disponibilità della pianta organica, con decorrenza, agli effetti della carriera, dal 31 dicembre di ciascuno degli anni nei quali saranno banditi i detti concorsi, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 1950, ed agli effetti finanziari dalla data di approvazione delle graduatorie relative a ciascuno dei concorsi espletati, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 1950.

Ferma restando la sistemazione come previsto dal precedente comma del presente articolo, la determinazione della quota dei posti disponibili nella pianta, da utilizzare per le nomine a stabile, e gli accantonamenti da farsi negli anni successivi per l'assorbimento dell'eccedenza che si sarà creata per effetto della sistemazione del personale contrattista a norma della presente legge, dovranno aver luogo senza pregiudizio del normale sviluppo di carriera del personale di ruolo dei gradi inferiori ».

(È approvato).

Pongo, infine, in votazione il seguente articolo 4 proposto dall'onorevole Cappugi, sostitutivo dell'articolo 4 del decreto legislativo in oggetto:

« La nomina a stabile di cui al precedente articolo 3 avrà luogo nella qualifica attualmente rivestita, salvo le condizioni stabilite dall'articolo 6 del presente decreto.

(È approvata).

La formula di ratifica e gli emendamenti sostitutivi degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo in oggetto, costituiranno l'articolo 1 della legge di ratifica.

Pongo in votazione l'articolo 2 (nuovo) proposto dall'onorevole Cappugi.

« I contrattisti sistemati in pianta stabile a seguito di concorso diverso da quelli previsti e regolati dal decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667, saranno, ai soli fini della carriera, inquadrati nel ruolo con la decorrenza prevista dalla presente legge per il concorso a cui avevano diritto di partecipare, in base al periodo di servizio prestato, se tale decorrenza fosse più vantaggiosa di quella del rispettivo inquadramento ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Stralcio del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 867, concernente revisione del ruolo organico dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio (520-103).

PRESIDENTE. L'onorevole Vocino ha proposto lo stralcio dal disegno di legge n. 520 del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 867, concernente revisione del ruolo organico dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio.

Pongo in votazione questa proposta di stralcio.

(È approvata).

Il relativo disegno di legge assumerà il numero 520-103.

Stralcio del decreto legislativo 17 aprile 1947, n. 275, concernente modificazioni agli articoli 7 e 8 del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517, relativo all'ordinamento dell'Esposizione biennale internazionale d'arte di Venezia. (520-104).

PRESIDENTE. L'onorevole Delli Castelli Filomena ha proposto lo stralcio dal disegno di legge n. 520 del decreto legislativo 17 aprile

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 16 MARZO 1951

1947, n. 275, concernente modificazioni agli articoli 7 e 8 del regio decreto-legge 21 luglio 1938 n. 1517, relativo all'ordinamento dell'Esposizione biennale internazionale d'arte di Venezia.

Pongo in votazione questa proposta di stralcio.

(È approvata).

Il relativo disegno di legge assumerà il numero 520-104.

Stralcio del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592, concernente sistemazione in ruolo del personale non di ruolo dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. (520-105).

PRESIDENTE. L'onorevole Tudisco ha proposto lo stralcio dal disegno di legge n. 520 del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592, concernente sistemazione in ruolo del personale non di ruolo dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Pongo in votazione questa proposta di stralcio.

(È approvata).

Il relativo disegno di legge assumerà il n. 520-105.

Stralcio del decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 491, concernente disposizioni per la esecuzione ed il finanziamento dei lavori di ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate dalla guerra. (520-106).

PRESIDENTE. L'onorevole Germani ha proposto lo stralcio dal disegno di legge n. 520 del decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 491, concernente disposizioni per la esecuzione ed il finanziamento dei lavori di ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate dalla guerra.

Pongo in votazione questa proposta di stralcio.

(È approvata).

Il relativo disegno di legge assumerà il n. 520-106.

Stralcio del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 633, concernente acceleramento per l'ammissione nel gruppo A, mediante concorso interno per titoli ed esami, del personale laureato di ruolo delle ferrovie dello Stato. (520-107).

PRESIDENTE. L'onorevole Cappugi ha ha proposto lo stralcio dal disegno di legge n. 520 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 633, concernente acceleramento per l'ammissione nel gruppo A, mediante concorso interno per titoli ed esami, del personale laureato di ruolo delle ferrovie dello Stato.

Pongo in votazione questa proposta di stralcio.

(È approvata).

Il relativo disegno di legge assumerà il n. 520-107.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nell'odierna seduta.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

«Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667, concernente sistemazione a ruolo, mediante concorso interno per titoli, del personale contrattista delle ferrovie dello Stato» (520-72):

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	22
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Almirante, Amadei, Ambrosini, Basile, Bazoli, Bennani, Cappugi, Carpano Maglioli, Cerabona, Chatrian, Delli Castelli Filomena, De Michele, Germani, Lozza, Migliori, Molinaroli, Natali Ada, Notarianni, Quarello, Rapelli, Resta, Sansone, Stuani.

Sono in congedo:

Dossetti e Schiratti.

La seduta termina alle 16,50.